



Comune di Marigliano

(Città Metropolitana di Napoli)

**ORDINANZA N° 79
del 04.05.2019**

OGGETTO: Divieto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (*interdizione dell'uso dei pozzi*) limitrofi al sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda Mariglianella.

I L S I N D A C O

Premesso:

-che il sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda è stato oggetto di risanamento ambientale mediante rimozione dei rifiuti e conferimento degli stessi in discarica autorizzata;

-che ad avvenuta rimozione dei rifiuti, così come da progetto definitivo, si è dato corso alle indagini ambientali del suolo e sottosuolo nell'area che ha ospitato lo stoccaggio dei rifiuti (*platea*) ed ulteriore indagini nell'area esterna alla platea;

-che in data 03 maggio 2019, a mezzo pec, l'ARPAC ha trasmesso gli esiti delle indagini ambientali con relazione conclusiva relativa al monitoraggio svolto nell'area di studio dalla quale risultava che i prelievi effettuati sulle acque di falda nelle immediate vicinanze del sito e denominati piezometri PZ1 (*a monte*), PZ2 e PZ3 (*a valle*) presentavano al PZ1 (*monte idrogeologico*) superamento delle CSC per floruri, alluminio, presenza significativa di metolacor, pentimedalin, al PZ2 (*valle idrogeologico*) superamento delle CSC per floruri, alluminio, nitriti, tricloropropano con una presenza significativa di metalaxil, metolacor, procimidone, trifuralin, simazina, terbutilazina, linurol, dicloran, fitofarmaci non normati dalla 152/2006, al PZ3 (*valle idrogeologico*) superamento delle CSC per i cloruri, floruri, mercurio, alluminio, benzene.

-che in data 03.05.2019 a mezzo pec perveniva relazione dell'ASL Na 3 SUD UOPC Ds 48 prot. 832 con la quale, tra l'altro, richiamata la relazione dell'ARPAC, si chiede l'interdizione dell'uso dei pozzi limitrofi al sito Agrimonda in attesa di ulteriori indicazioni ed indagini dell'ARPAC;

Valutato che risulta di primario interesse evitare l'uso delle acque di falda che possono essere contaminate;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, di disporre il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (*interdizione dell'uso dei pozzi*) nelle zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie approvato con RD 27.07.1934 n. 1265;

Visto il D.L.gs n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e, ed in particolare l'art. 50;

Visto il D.to L.gs 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Viste le norme igienico sanitarie vigenti a tutela del consumo umano;
Richiamata la relazione dell'ASL Na 3 SUD UOPC DS 48 prot. 932 del 03.05.2019;

ORDINA

In via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (***interdizione dell'uso dei pozzi***) nelle zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda e precisamente

-a Nord fino a vico Bari

-ad Est fino al C.so Campano- via Ponte dei Cani;

-a Sud fino a via del Sole

-ad Ovest fino al confine C.ne di Mariglianella

Tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nella predette zone, sono destinatari del presente atto ordinativo.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, a cura della Segreteria Comunale, sarà resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito telematico di questo Comune (Albo "On Line") e sito istituzionale del Comune;

Che copia della presente sia notificata, a cura del Comando Polizia Municipale, a tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nelle sopra citate zone e precisamente le zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda e precisamente:

-a Nord fino a vico Bari;

-ad Est fino al C.so Campano- via Ponte dei Cani;

-a Sud fino a via del Sole;

-ad Ovest fino al confine C.ne di Mariglianella.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

-ARPAC Campania; PEC:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

-ASL Napoli 3 Sud -Marigliano-PEC:ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it

-Comando Stazione dei Carabinieri di Marigliano-PEC:tna30614@pec.carabinieri.it

-Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano -PEC:fna42875@pec.carabinieri.it

-Polizia Municipale di Marigliano-PEC:poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it

-Settore Ecologia e Ambiente di questo Ente.

INFORMA

-che il responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile Settore V geom.Roberto MONDA –tel.081-8858400-402;

-che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
Avv. Antonio CARPINO